

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 15/06/2019

OGGETTO: ODG - ESPRESSIONE PARERE CONTRARIO ALL'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI BARICELLA

L'anno 2019 addì quindici del mese di giugno alle ore 11:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 12 Consiglieri:

MATTIOLI OMAR	Presente	FRAZZONI MIRCO	Presente
LAZZARI MIRKO	Assente	DALL'OCA MICOL	Presente
FORNI LAMBERTO	Presente	RAFII ZAKANI HICHAM	Presente
BEDESCHI GLORIA	Presente	SUTERA DARIO	Presente
RENDA MARTINA	Presente	GRIMANDI	Presente
GURIOLI ELENA	Presente	ALESSANDRA	
CARITO GIOVANNI	Presente	LANDI SERGIO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Presiede MATTIOLI OMAR, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE BERARDI GIUSEPPE.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Dall'Oca Micol, Frazzoni Mirco, Grimandi Alessandra.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 15/06/2019

Relaziona il Sindaco.

Il Consigliere Sutera Dario dichiara voto favorevole.

OGGETTO: APPROVAZIONE ODG SULLA CONTRARIETA' ALL'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il provvedimento della Regione Emilia Romagna (DPG/2018/13716) del 10/08/2018 con il quale, in accoglimento parziale della richiesta avanzata dalla Società Herambiente S.p.A., viene concessa proroga di 21 mesi della validità della Delibera della Giunta Provinciale n. 248/2013; Visto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA (ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4 del D.Lgs. N° 152/06 e ss.mm.ii.) da parte di ARPAE - SAC , nella quale si stabiliva un termine massimo di 180 giorni per la presentazione da parte della ditta della documentazione di riesame dell'AIA, (ns. prot. n. 10615 del 06/09/2018); Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 5 marzo 2019 per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata sul Portale Regionale IPPC (<http://ippcaia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna inoltrata al comune di Baricella in data 05/03/2019 (ns. prot. n. 2956); Preso atto che all'interno della suddetta domanda AIA risulta presente l'istanza di rilascio del Permesso di Costruire e i relativi allegati;

PRESO ATTO del divieto di ampliamento a qualunque titolo degli impianti di discarica nei comuni in cui hanno sede le discariche di cui al capitolo 9.4 della Relazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ad eccezione di alcuni comuni tra cui non figura il comune di Baricella e che nella relazione generale del testo adottato del medesimo piano si dava atto dell'autorizzazione di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.248/2013 precisando che non era stata considerata tale autorizzazione quale quantitativo ai fini della valutazione del soddisfacimento del fabbisogno regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani; Preso atto della definizione della tipologia di rifiuti conferibili nella discarica di Baricella classificati come rifiuti speciali, così come peraltro riportato all'interno della Memoria Difensiva nell'interesse dalla Regione Emilia Romagna nel ricorso (R.G.) n.852/2018 – punto C, pag.4 e come riconosciuto da Herambiente a pag. 13 della propria comparsa di costituzione prodotta nel medesimo giudizio;

VISTO il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del 3 marzo 2016 e delle “Mappe della pericolosità e del rischio alluvioni”. Sottolineato come l'area oggetto di intervento sia classificata all'interno delle Mappe di pericolosità e del rischio alluvioni di cui sopra come “P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)” per ciò che concerne le mappe di pericolosità del reticolo idrografico fluviale e “P3 – H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità).” per la mappatura del reticolo secondario di pianura; Richiamato l'art. 14.4 del P.T.C.P. “Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi” il quale stabilisce il divieto di collocazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in aree ad alta probabilità di inondazione;

RILEVATO come il PSC individua gli interventi ammissibili in aree ad alta probabilità di inondazione, escludendo nuovi fabbricati e manufatti esterni al territorio urbanizzato e nuove infrastrutture che incidano sul rischio idraulico;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.36/2003 all’art. 2.1 ove si dice che gli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non vanno ubicati di norma “in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni;

RILEVATO che che l’area è adiacente al sito IT4050023 denominato “Biotipi e Ripristini ambientali di Budrio, Minerbio...” soggetta ai vincoli della Direttiva Europea Habitat 92/43 CEE che costituisce una rete ecologica coerente di Siti di importanza Comunitaria (SIC) denominata “Natura 2000”.

RILEVATO INOLTRE che il progetto presentato prevede la realizzazione di un’area impermeabilizzata costituita sia dal corpo discarica sia da altri manufatti e piazzali di servizio per una superficie pari a circa 90.000 mq e che alla tavola 3 del PSC vigente l’area viene inquadrata all’interno delle Zone di rispetto dei nodi ecologici complessi;

CONSIDERATO che all’art.3.3 comma 7 e 8 del PSC si individuano le funzioni ammesse negli elementi funzionali della rete ecologica tra cui le zone di rispetto, specificando che in tali zone non è consentita la nuova edificazione né l’impermeabilizzazione dei suoli;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Baricella rilasciando presso la Conferenza di Servizi del 16 aprile 2019 un parere negativo alla concessione dei titoli edilizi ha espresso contrarietà all’ampliamento della discarica di cui trattasi;

RITENUTO NECESSARIO ribadire la posizione dell’Amministrazione mediante l’approvazione di specifico ordine del giorno;

PRESENTI 12
VOTANTI 12

CON voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di esprimere la propria totale contrarietà alla realizzazione del progetto di ampliamento della discarica di Baricella per le motivazioni espresse in premessa e per le altre tutte meglio specificate nel parere inviato dal Sindaco ad ARPAE in data 16 aprile 2019;

2. Di demandare al Sindaco e alla giunta, ognuno per le rispettive competenze, l’adozione di ogni necessario ed utile atto, ivi compreso le vie legali, per impedire la realizzazione dell’impianto

predetto nel territorio del Comune di Baricella;

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad ARPAE, al Presidente della Regione Emilia Romagna, all'assessore Regionale di competenza e al Sindaco della Città metropolitana di Bologna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 12

VOTANTI 12

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MATTIOLI OMAR

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
BERALDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Consiglio Comunale

Visto il provvedimento della Regione Emilia Romagna (DPG/2018/13716) del 10/08/2018 con il quale, in accoglimento parziale della richiesta avanzata dalla Società Herambiente S.p.A., viene concessa proroga di 21 mesi della validità della Delibera della Giunta Provinciale n. 248/2013; Visto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA (ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4 del D.Lgs. N° 152/06 e ss.mm.ii.) da parte di ARPAE - SAC, nella quale si stabiliva un termine massimo di 180 giorni per la presentazione da parte della ditta della documentazione di riesame dell'AIA, (ns. prot. n. 10615 del 06/09/2018); Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 5 marzo 2019 per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata sul Portale Regionale IPPC (<http://ippcaia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna inoltrata al comune di Baricella in data 05/03/2019 (ns. prot. n. 2956); Preso atto che all'interno della suddetta domanda AIA risulta presente l'istanza di rilascio del Permesso di Costruire e i relativi allegati;

Preso atto del divieto di ampliamento a qualunque titolo degli impianti di discarica nei comuni in cui hanno sede le discariche di cui al capitolo 9.4 della Relazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ad eccezione di alcuni comuni tra cui non figura il comune di Baricella e che nella relazione generale del testo adottato del medesimo piano si dava atto dell'autorizzazione di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.248/2013 precisando che non era stata considerata tale autorizzazione quale quantitativo ai fini della valutazione del soddisfacimento del fabbisogno regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani; Preso atto della definizione della tipologia di rifiuti conferibili nella discarica di Baricella classificati come rifiuti speciali, così come peraltro riportato all'interno della Memoria Difensiva nell'interesse dalla Regione Emilia Romagna nel ricorso (R.G.) n.852/2018 – punto C, pag.4 e come riconosciuto da Herambiente a pag. 13 della propria comparsa di costituzione prodotta nel medesimo giudizio;

Visto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del 3 marzo 2016 e delle "Mappe della pericolosità e del rischio alluvioni"

Sottolineato come l'area oggetto di intervento sia classificata all'interno delle Mappe di pericolosità e del rischio alluvioni di cui sopra come "P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)" per ciò che concerne le mappe di pericolosità del reticolo idrografico fluviale e "P3 – H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità)." per la mappatura del reticolo secondario di pianura; Richiamato l'art. 14.4 del P.T.C.P. "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi" il quale stabilisce il divieto di collocazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in aree ad alta probabilità di inondazione;

Rilevato inoltre come il PSC individua gli interventi ammissibili in aree ad alta probabilità di inondazione, escludendo nuovi fabbricati e manufatti esterni al territorio urbanizzato e nuove infrastrutture che incidano sul rischio idraulico;

Richiamato il D.LGS. n.36/2003 all'art. 2.1 ove si dice che gli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non vanno ubicati di norma "in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni;

Rilevato che l'area è adiacente al sito IT4050023 denominato "Biotipi e Ripristini ambientali di Budrio, Minerbio..." soggetta ai vincoli della Direttiva Europea Habitat 92/43 CEE che costituisce una rete ecologica coerente di Siti di importanza Comunitaria (SIC) denominata "Natura 2000".

Rilevato inoltre che il progetto presentato prevede la realizzazione di un'area impermeabilizzata

costituita sia dal corpo discarica sia da altri manufatti e piazzali di servizio per una superficie pari a circa 90.000 mq e che alla tavola 3 del PSC vigente l'area viene inquadrata all'interno delle Zone di rispetto dei nodi ecologici complessi;

Considerato che all'art.3.3 comma 7 e 8 del PSC si individuano le funzioni ammesse negli elementi funzionali della rete ecologica tra cui le zone di rispetto, specificando che in tali zone non è consentita la nuova edificazione né l'impermeabilizzazione dei suoli;

Preso atto che l'amministrazione Comunale di Baricella rilasciando presso la Conferenza di Servizi del 16 aprile 2019 un parere negativo alla concessione dei titoli edilizi ha espresso contrarietà all'ampliamento della discarica di cui trattasi;

Ritenuto necessario ribadire la posizione dell'Amministrazione mediante l'approvazione di specifico ordine del giorno;

con votazione.....

Delibera

1. Di esprimere la propria totale contrarietà alla realizzazione del progetto di ampliamento della discarica di Baricella per le motivazioni espresse in premessa e per le altre tutte meglio specificate nel parere inviato dal Sindaco ad ARPAE in data 16 aprile 2019;
2. Di demandare al Sindaco e alla giunta, ognuno per le rispettive competenze, l'adozione di ogni necessario ed utile atto, ivi compreso le vie legali, per impedire la realizzazione dell'impianto predetto nel territorio del Comune di Baricella;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad ARPAE, al Presidente della Regione Emilia Romagna, all'assessore Regionale di competenza e al Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
4. Immediata eseguibilità

Proposta N. 687 / 2019
SEGRETERIA AG

**OGGETTO: ODG - ESPRESSIONE PARERE CONTRARIO ALL'AMPLIAMENTO
DELLA DISCARICA DI BARICELLA**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/06/2019

IL RESPONSABILE
CAPUZZO SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 687 / 2019
SEGRETERIA AG

**OGGETTO: ODG - ESPRESSIONE PARERE CONTRARIO ALL'AMPLIAMENTO
DELLA DISCARICA DI BARICELLA**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☐

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

☐

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.

Motivazioni:

☒

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto si tratta di mero atto di indirizzo.

Lì, 05/06/2019

IL RESPONSABILE
GAUDIOSO GERARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)